

Monte Carmine contro INAIL

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5 gennaio 1998 Carmine Monte conveniva in giudizio davanti al Pretore di Crotona l'INAIL chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla rendita da inabilità permanente per infortunio sul lavoro occorsogli mentre, alla fine del proprio orario di servizio, nell'apprestarsi a timbrare il cartellino marca tempo nei locali dell'ASL n. 5 di Crotona presso l'ospedale S. Giovanni Di Dio, era intervenuto a sedare una lite tra la guardia addetta al servizio di vigilanza e certo Mauro Cataldo, rimanendo colpito in modo violento al braccio sinistro con residui postumi permanenti di una paralisi al nervo radiale dopo una riportata frattura al braccio sinistro.

Il Tribunale di Crotona in composizione monocratica, subentrato al pretore adito, disposta consulenza tecnica, rigettava la domanda.

Con sentenza in data 28 febbraio / 21 agosto 2002 la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello del lavoratore osservando che l'intervento di Carmine Monte per sedare una lite insorta tra altri non poteva essere collegata all'espletamento di un atto intrinseco alla prestazione di lavoro e non era stato imposto per necessità dalle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative dovute o da circostanze di tempo e di luogo che, prescindendo dalla volontà del lavoratore, fossero comunque collegate all'attività lavorativa.

La corte di merito aggiungeva che la circostanza che l'intervento del lavoratore per sedare la lite fosse stato effettuato sul luogo e durante l'orario di lavoro non valeva a collegare l'infortunio né direttamente né indirettamente all'attività



lavorativa e a trasformare quello che era stato un infortunio al lavoratore in un infortunio sul lavoro.

Carmine Monte ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro con due motivi.

L'INAIL resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi tra loro connessi e da esaminare, perciò, congiuntamente, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello di Catanzaro con violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 593 c.p. nonché dell'art. 2 della Costituzione, nonché con insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, fornendo una nozione restrittiva della nozione di "occasione di lavoro", non aveva considerato che l'occasione di lavoro si realizza tutte le volte che lo svolgimento di una attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e pertanto va riferita a ogni accadimento infortunistico che sia in concreto ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana.

Secondo il ricorrente per occasione di lavoro deve intendersi l'insieme di tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che esso dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite del rischio elettivo.




Aggiunge, ancora, il ricorrente che la corte di merito aveva omesso di considerare i precedenti di questa Corte di legittimità, che in tema di infortunio *in itinere* aveva riconosciuto l'infortunio sul lavoro al lavoratore che presti soccorso a un automobilista infortunato e rimanga a sua volta ferito, mentre non aveva dato rilevanza alla circostanza che il lavoratore, ai sensi dell'art. 593 c.p., durante l'orario di lavoro aveva prestato soccorso a una persona ferita nel corso di tale colluttazione.

Infine il ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione per il fatto che aveva ritenuto che per l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro oltre il nesso topografico- cronologico occorresse quello eziologico , quanto meno in via mediata o indiretta e, tuttavia, aveva omesso di accertare, nel caso concreto, tale nesso.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 l' occasione di lavoro comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore e, quindi, da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto all'attività lavorativa.(v. pronuncia di questa Corte n. 12652 del 17 dicembre 1998).

Perché si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del citato art.2, però, non è sufficiente che l'attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dall'attività lavorativa svolta , bensì occorre

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. P. P.', enclosed within a large, hand-drawn oval loop.

che essa abbia determinato o un rischio specifico ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dell'attività lavorativa svolta e / o dell'apparato produttivo dell'azienda, ovvero da un rischio generico aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l'attività lavorativa dell'assicurato, si pone, tuttavia, in ragione di necessario collegamento eziologico con l'attività lavorativa del medesimo. (es. : infortunio *in itinere*).

In ogni caso, però, viene meno l'indennizzabilità dell'infortunio nell'ipotesi del cosiddetto rischio elettivo e cioè del rischio che sia collegato a una scelta arbitraria del lavoratore che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quella inerente allo svolgimento dell'attività lavorativa.(v. pronunce di questa Corte n. 6269 del 1° settembre 1997 ; n. 7918 del 23 agosto 1997 ; n. 12325 del 18 agosto 2000).

Nella specie l'infortunio occorso a Carmine Monte , pur essendo collegato topograficamente e temporalmente all'attività lavorativa, era derivato da una scelta arbitraria del lavoratore, non giustificata né dai doveri imposti dall'art. 593 c.p. , riferiti a un dovere di soccorso o di collaborazione con le forze dell'ordine rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, né a doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, prospettandosi, anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di paciere a una colluttazione tra due soggetti la possibilità che egli possa essere incriminato per rissa ai sensi dell'art. 588 c.p.

Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 13 aprile 1994, applicabile " *ratione temporis* " alla fattispecie-

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'P. P. P.' or similar, with a large, stylized initial 'P' at the top.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2005.

Il Consigliere estensore

Mauro Cipitani

Il Presidente

Vincenzo Mileo

[Signature]
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 27 GEN. 2006

[Signature]
IL CANCELLIERE